Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Regolamentazione temporanea della circolazione stradale per l'esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale in Via Isola Saloni – Chioggia

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n. 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 14, 20 e 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, che vi provvede mediante ordinanze in conformità alle norme del Codice della Strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, relativo alle aree interne ai porti e agli aeroporti ai fini delle competenze previste dall'art. 6, comma 7, del Codice della Strada;

CONSIDERATO il decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 – Conferimento deleghe e poteri, che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi, nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTA l'autorizzazione AdSP MAS prot. n. 6848 del 26 marzo 2024, relativa ai precedenti interventi sulla rete gas in Via Isola Saloni;

VISTA la richiesta acquisita al protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale n. 23450 del 20 ottobre 2026, con la quale Asfalti Barizza S.r.l., con sede in Via Pio XII n. 12 – 35010 Vigonza (PD), C.F./P.IVA 04514900275, ha chiesto l'emissione di un provvedimento di modifica temporanea della circolazione per l'esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale in Via Isola Saloni a Chioggia;

VISTA l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale prot. n. 23753 del 23 ottobre 2026, relativa all'esecuzione degli interventi di ripristino del manto stradale in Via Isola Saloni;

RITENUTO opportuno disciplinare temporaneamente la circolazione e la sosta nei tratti interessati dalle lavorazioni, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina temporanea della circolazione stradale e della sosta

Nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2026 e il 22 novembre 2026, sono autorizzate in Via Isola Saloni, nel Porto di Chioggia, le modifiche temporanee alla circolazione necessarie all'esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni e individuati negli elaborati grafici allegati.

Durante le fasi operative:

- è istituito il senso unico alternato nei tratti interessati dal cantiere, regolato mediante movieri e/o impianto semaforico temporaneo, secondo le effettive condizioni della viabilità e del traffico;
- è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, con validità H24, esclusivamente nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni e per il tempo strettamente necessario all'allestimento, all'esecuzione e alla rimozione della singola fase di cantiere;
- le lavorazioni dovranno essere organizzate per fasi successive, limitando l'occupazione della sede stradale a quanto strettamente necessario e garantendo, per quanto compatibile con le esigenze di sicurezza del cantiere, la continuità della circolazione e l'accessibilità ai compendi limitrofi;
- in caso di intensificazione dei flussi veicolari, di interferenze con mezzi pesanti o di altre condizioni che rendano insufficiente la regolazione semaforica, la circolazione dovrà essere gestita mediante movieri.

Nelle aree materialmente delimitate come cantiere sono vietati l'accesso e la sosta dei veicoli non autorizzati, nonché la circolazione pedonale ove incompatibile con lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni. Restano comunque garantiti, ove necessario e in condizioni di sicurezza, il transito dei mezzi di soccorso e l'accesso dei soggetti autorizzati.

ARTICOLO 2 – Prescrizioni per la società esecutrice

Asfalti Barizza S.r.l., nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il Direttore dei Lavori e il responsabile del cantiere, ciascuno per quanto di competenza, dovranno osservare le seguenti prescrizioni e condizioni:

- rispettare integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. applicabili ai cantieri temporanei o mobili;
- prima dell'avvio di ciascuna fase di lavoro, predisporre e mantenere idonea segnaletica stradale temporanea conforme al Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e al D.M. 10 luglio 2002, provvedendo alla delimitazione dell'area di intervento e alla corretta segnalazione del cantiere;
- presegnalare adeguatamente, mediante specifica cartellonistica collocata lungo tutte le direttrici di avvicinamento interessate, la presenza dei lavori, gli eventuali restringimenti della carreggiata, il senso unico alternato e ogni altra modifica temporanea della viabilità;
- la segnaletica relativa al divieto temporaneo di sosta dovrà essere collocata, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. f), del Codice della Strada, non meno di quarantotto ore prima dell'inizio della relativa efficacia e dovrà indicare in modo chiaro il tratto interessato, la data e la fascia temporale di validità del divieto;
- mantenere la segnaletica temporanea perfettamente efficiente e visibile, di giorno e di notte, per tutta la durata della fase di cantiere, provvedendo al suo immediato ripristino in caso di spostamento, danneggiamento o malfunzionamento;
- garantire in ogni momento condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e, quando previsto, pedonale, adottando ogni misura necessaria a evitare interferenze tra il traffico e le attività di cantiere;
- qualora venga utilizzato un impianto semaforico temporaneo, verificarne e garantirne il corretto funzionamento per l'intero periodo di utilizzo; in caso di malfunzionamento dovranno essere immediatamente adottate misure sostitutive, anche mediante l'impiego di movieri;
- impiegare movieri adeguatamente formati e muniti dei dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità previsti dalla normativa vigente;
- segnalare adeguatamente, sia di giorno sia di notte, i punti di potenziale pericolo e non depositare materiali o risulte al di fuori delle aree strettamente necessarie e autorizzate per il cantiere;
- provvedere immediatamente alla pulizia e alla bonifica della sede stradale in caso di spandimenti, perdite di materiale o imbrattamenti derivanti dai mezzi e dalle lavorazioni;
- comunicare agli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale, con congruo anticipo, l'effettiva data di inizio dei lavori e l'articolazione delle fasi operative ricadenti nel periodo di validità della presente Ordinanza;
- al termine di ciascuna fase e, definitivamente, a conclusione dei lavori, rimuovere mezzi, materiali, delimitazioni e segnaletica temporanea non più necessaria, ripristinando le ordinarie condizioni di circolazione e sosta;

- ripristinare a propria cura e spese gli eventuali danni arrecati a pavimentazioni, infrastrutture, impianti, manufatti o pertinenze stradali e mantenere sollevata e indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale da responsabilità derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni disciplinate dal presente provvedimento.

ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica ai tratti di Via Isola Saloni interessati dalle lavorazioni, come individuati negli elaborati grafici allegati, e ha efficacia dal 28 ottobre 2026 al 22 novembre 2026.

Qualora i lavori terminino anticipatamente rispetto al periodo sopra indicato, le relative modifiche alla circolazione e alla sosta cesseranno con il completamento delle attività e con il ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Mantovanelli

MANTOVANELLI
ROBERTO
30.10.2026
08:59:38
GMT+01:00

Allegato: elaborati grafici di individuazione delle aree di intervento in Via Isola Saloni.